

COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n.	31	del	10/10/2014
----	-----------	-----	-------------------

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) determinazione aliquote; Tassa sui Rifiuti (TARI) approvazione piano Finanziario ed aliquote; Tributi per i servizi indivisibili (TASI) approvazione aliquote.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *ordinaria* e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	CANONICO Domenico	x	
2)	FERRO Giuseppe	x	
3)	BRANCACCIO Salvatore		x
4)	PAOLOZZA Rocco	x	
5)	MASCIA Isidoro	x	
6)	ZEOLLA Romano	x	
7)	PAOLOZZA Adelina	x	
8)	COLUCCI Raffaella	x	
9)	MADDALENA Massimo	x	
10)	DEL VECCHIO Antonio	x	
11)	BRUNETTI Leonardo	x	
		10	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Simona Accomando, il quale redige il presente verbale ai sensi del'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000. Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Il Presidente da lettura del quinto punto all'O.d.G. e relaziona sull'argomento.

Il Consigliere Del Vecchio "Ritengo non fosse necessario pagare la TASI, i soldi potevano trovarsi in altro modo, per esempio attraverso le risorse eoliche. Ciò avrebbe fatto onore alla maggioranza. Per la TARI il costo dello smaltimento dei rifiuti è eccessivamente elevato, bisognerebbe affidarlo ad altre imprese, un buon amministratore deve amministrare i soldi per bene".

Il Presidente "Fare economie? Il Consigliere Del Vecchio deve insegnarci dove. Bisognerebbe avere un atteggiamento costruttivo. Per la TARI, il principio di aggiudicazione della gara è stato il massimo ribasso. Il costo maggiore è sull'umido, speriamo che venga finanziato all'interno del PIP un'area compost e questo avrà una ricaduta sulla TARI."

Il Consigliere Maddalena "Ma le spese per il ciclo dei rifiuti, crescono sempre di più. Inoltre vi sono state numerose proroghe alla Società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, ed è stato autorizzato un subappalto alla Gesfo, che prevede un costo di manodopera inferiore, quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere a chiedere alla SO.GESI in virtù del risparmio di cui sopra, una revisione del prezzo contrattuale. Ribadisco inoltre che la TASI avrebbe dovuto essere eliminata tenuto conto delle risorse garantite dal parco eolico. Quindi evidenzio una cattiva gestione".

Il Presidente "L'Amministrazione è attenta e la TASI non poteva essere non applicata all'aliquota di base. Per quanto riguarda la TARI le gare di appalto le fanno i responsabili dei servizi, alla gara in oggetto si sono presentate due ditte. Le proroghe sono state richieste dalla Provincia e dalla Regione rispettivamente per la provincializzazione e la regionalizzazione dei rifiuti. Inoltre il Presidente è stato l'unico sindaco della Provincia di Benevento che ha fatto il decadimento e ha indetto una nuova gara di fronte alla vicenda giudiziaria che ha riguardato la società affidataria del servizio. In merito al subappalto preciso che i rapporti sono tra imprese private e il Comune non può entrarvi. Concordo però, con il consigliere Maddalena, precisando che è necessaria una maggiore attenzione nella scrittura del capitolato d'appalto per quanto riguarda i rapporti tra le ditte in caso di subappalto. Il subappalto alla Gesfo, ha permesso di far lavorare manodopera di Basalice".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

Visto l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

Visto l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Tenuto conto che:

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% - 30% dell'ammontare complessivo della TASI;

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale";

Preso atto che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le seguenti: prima rata entro il 30 ottobre 2014, la seconda rata o unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerato che le tariffe in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (alberghi, negozi, plurilicenze, ristoranti, bar) la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 nel 30.09.2014;

Visto il Regolamento Comunale IUC (Unica Comunale) approvato in data odierna con deliberazione immediatamente esecutiva;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di Revisione Economico-Finanziaria in merito a quanto sopra, sulla determinazione delle aliquote IMU e TASI anno 2014, nonché sul Piano finanziario della TARI anno 2014, allegato alla presente;

Visto il d.lgs..267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge:

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10 Votanti 10 Favorevoli 7 Astenuti 0 Contrari 3 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo, Del Vecchio Antonio)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;

- 1. IMU** : di **STABILIRE** le aliquote (**x mille**) relativa all'anno **2014** nelle seguenti misure:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,0
Altri immobili	7,6
Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	10,6
Fabbricati rurali strumentali	Esenti

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 200,00;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO **16/06/2014** SALDO **16/12/2014**

- 2. TASI :** di approvare per l'anno 2014 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

ALIQUOTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	1,0
Altri immobili	1,0
Fabbricati rurali ad uso abitativo	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	0,8

* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO **16/10/2014** SALDO **16/12/2014**

I servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 88.000,00
Cura del verde pubblico	€. 10.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 36.000,00
Sgombero neve	€. 6.000,00
Servizi di polizia locale	€. 45.084,37
Protezione civile	€. 4.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 3.000,00
Anagrafe	€. 28.307,86
	€. 220.392,23

- 3. TARI** : di approvare il “PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO” relativo al costo della raccolta dei rifiuti - ALLEGATO B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

di approvare per l'anno 2014, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) ripartite tra utenze domestiche ed utenze non domestiche :

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE				
Componenti nucleo Fam.	COSTI FISSI		COSTI VARIABILI	
	<i>costo per mq.</i>		<i>costo per utenza</i>	
1	€.	0,500	€.	58,225
2	€.	0,587	€.	90,832
3	€.	0,667	€.	95,490
4	€.	0,720	€.	100,924
5	€.	0,740	€.	104,689
>=6	€.	0,733	€.	106,902

Vedi ALLEGATO A : Riepilogo sintetico del il piano tariffario adottato dal Comune di Baselice in attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 del comma 639 Legge 147/2014 – legge di stabilità 2014 istitutiva della Tassa sui Rifiuti (TARI)

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE		
N°	CATEGORIA	Tariffa completa per mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. -
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 2,04
3	Stabilimenti balneari	€. -
4	Esposizioni, autosaloni	€. -
5	Alberghi con ristorante	€. -
6	Alberghi senza ristorante	€. 2,10
7	Case di cura e riposo	€. 3,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€. 2,90
9	Banche ed istituti di credito	€. 2,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 3,20
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€.

		4,19
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	€. 2,93
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. -
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€. -
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€. -
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€. 5,88
17	Bar, caffè, pasticceria	€. 4,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 3,33
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€. -
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€. -
21	Discoteche, night-club	€. -

Vedi ALLEGATO A : Riepilogo sintetico del il piano tariffario adottato dal Comune di Baselice in attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 del comma 639 Legge 147/2014 – legge di stabilità 2014 istitutiva della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TARI 2014 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 50 % **20/11/2014** **SALDO 50%** **20/02/2015**

Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
f.to Dott. Domenico CANONICO

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Simona ACCOMANDO

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Simona ACCOMANDO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Michele FERRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi **16/09/2014**

IL MESSO COMUNALE
f.to Orazio PETTOROSSO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Baselice, lì **16/09/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona ACCOMANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona ACCOMANDO